

**Proponente: 10.A**  
**Proposta: 2021/248**

**del 24/08/2021**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1367**

**del 25/08/2021**

**SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA**

**Dirigente: BELLI Dr.ssa Lorena**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2020. ELENCO DELLE CONCESSIONI RINNOVABILI, AI SENSI DEL COMMA 4-BIS DELL'ART. 181, DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 77/2020.

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'articolo 181, comma 4-bis che ha stabilito *“Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività”*

Preso atto che il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato le sopra citate linee guida con decreto del 25 novembre 2020, pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Ministero in data 27 novembre 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n.1835 del 7 dicembre 2020 *“Definizione delle modalità di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio di attività commerciali aventi scadenza entro il 31/12/2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del Decreto-Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, e delle linee guida del Ministro dello Sviluppo Economico rese con Decreto del 25/11/2020”*

Dato atto che, con la deliberazione in parola, sono state definite dalla Regione Emilia-Romagna le modalità con cui procedere al rinnovo delle concessioni di suolo pubblico di cui all'art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, come modificato in sede di conversione dalla L. n. 77/2020, secondo le linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020;

Premesso che:

- in ottemperanza alle citate disposizioni normative, questo Comune con propria determinazione dirigenziale n. 1863 P.G. del 30/12/2020, ha avviato il procedimento d'ufficio finalizzato al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, per la durata di dodici anni fino al 31 dicembre 2032;
- con la medesima determinazione dirigenziale, in considerazione del fatto che il numero dei destinatari è tale per cui sarebbe risultata eccessivamente gravosa la comunicazione personale, questo Comune ha provveduto a rendere noti tutti gli elementi inerenti il procedimento di rinnovo attraverso la pubblicazione del citato provvedimento n. 1863 P.G. del 30 dicembre 2020 all'Albo Pretorio online dell'Ente, considerandosi in tal senso assolti gli obblighi di informativa di cui all'art. 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati;

- con successiva determinazione dirigenziale n. 949 P.G. del 11 giugno 2021 è stata disposta la riapertura del termine di presentazione delle comunicazioni previsto dalla determinazione dirigenziale P.G. n. 1863 del 30/12/2020;

Preso atto che l'art. 26 bis, inserito dalla legge di conversione n. 69 del 21 maggio 2021, con modificazioni, del decreto-legge n.41/2021, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, ha stabilito che alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista;

Visto che con D.L. 23 luglio 2021 n. 105, lo stato di emergenza nazionale è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID -19;

Considerato che:

- le concessioni di suolo pubblico oggetto di rinnovo sono quelle con scadenza entro il 31 dicembre 2020 e che non sono già state riassegnate, ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 5 luglio 2012;
- la ratio della predetta proroga delle concessioni sul commercio su area pubblica di cui all'art. 26 bis risiede non solo nella necessità di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica ma è anche la *“conseguenza dell'incertezza interpretativa conseguente all'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per la vigente disciplina di proroga delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio”* (così la Relazione tecnica di accompagnamento alla legge di conversione n. 69/2021);
- l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la Segnalazione AS1721 del 15 febbraio 2021 ha auspicato che il parlamento e il governo vogliano *“addivenire a una modifica della vigente normativa in materia di commercio su area pubblica in linea con la disciplina e i principi del diritto europeo a presidio della concorrenza, nel solco più volte tracciato dall'Autorità in materia”*;

Valutato che:

- la ratio del disposto di cui all'art. 26 bis e le argomentazioni esplicitate dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato induce questo Comune ad assumere un atteggiamento prudentiale, in attesa di possibili sviluppi normativi e/o giurisprudenziali;
- la proroga del termine finale delle concessioni disposta con il recente art.26 bis consente comunque agli operatori del commercio su area pubblica di continuare la propria attività nelle more della definizione della controversa questione;

Dato atto, inoltre, che:

- i contratti di affitto d'azienda, in corso di validità, si riferiscono ai titoli autorizzativi in scadenza e saranno validi limitatamente al periodo di efficacia degli stessi;

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle considerazioni suesposte di:

- prendere atto della proroga disposta ex lege del termine finale delle concessioni per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ex art. 26 bis e dichiarare pertanto prorogate di diritto le concessioni per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche e soggette alle citate procedure di rinnovo;

Dato atto che:

- sono pervenute n. 474 comunicazioni di interesse al rinnovo delle concessioni/ autorizzazioni su n. 528 aventi diritto;
- sono stati avviati gli accertamenti necessari alla verifica del possesso dei requisiti morali e professionali (certificato penale, certificato antimafia e iscrizione in CCIAA), così come previsti per legge;
- sono state inviate n. 42 comunicazioni di motivi ostativi all'accoglimento delle richieste, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm., nei casi di esiti non favorevoli degli accertamenti dei requisiti soggettivi;
- nei termini prescritti (10 gg dal ricevimento della comunicazione) sono pervenute n. 20 osservazioni che consentono di superare i motivi ostativi ai fini dell'accoglimento della richiesta di assegnazione del posteggio;
- che, inoltre, nei termini prescritti (10 gg dal ricevimento della comunicazione), dai restanti soggetti non sono pervenute osservazioni e quindi non è possibile superare i motivi ostativi e accogliere la richiesta di assegnazione del posteggio;

Visto altresì:

- che sono ancora in corso accertamenti inerenti i requisiti morali di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m. e pertanto l'assegnazione delle concessioni relative rimarrà subordinata al loro esito favorevole;
- che per i casi di accertamenti ancora in corso inerenti il requisito previsto dall'art. 71 comma 1 lett. f) del D.lgs 59/2011 con riferimento alla normativa oggi vigente in materia antimafia, qualora la Prefettura competente non dia riscontro alle verifiche richieste, le concessioni saranno considerate rinnovabili, fatte salve eventuali successive comunicazioni inibitorie;
- che gli esiti dell'istruttoria espletata sono riportati nelle tabelle allegate, suddivise per mercato, fiere e posteggi isolati e chioschi, che costituiscono parte integrante della presente determinazione che costituisce altresì elenco definitivo per quanto attiene tali verifiche;

Dato atto del rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in quanto i dati pubblicati con il presente atto sono necessari all'espletamento della procedura avviata, nell'interesse degli operatori titolari dei dati stessi;

Dato atto che le verifiche previste dalle linee guida nazionali per il rinnovo delle concessioni, prevedono tempistiche che comportano una conclusione dei controlli successiva al 30/06/2021, per quanto riguarda la regolarità contributiva e l'eventuale reiscrizione ai registri camerali;

Dato atto, pertanto, salvo diversa previsione nazionale o regionale che la verifica della regolarità contributiva, e dell'avvenuta iscrizione *quale impresa attiva* ai registri camerali sarà effettuata a partire dal 1 luglio 2021, e che l'esito negativo comporterà il mancato rinnovo dell'autorizzazione/concessione;

Ritenuto, pertanto, di approvare gli esiti dell'istruttoria delle domande e l'elenco definitivo per quanto riguarda gli accertamenti espletabili entro il 30/06/2021, come sopra esplicitato, e come da tabelle allegate parte integrante della presente determinazione

Vista la normativa in materia di commercio su aree pubbliche:

- D.Lgs. 31/03/1998 n.114, in particolare l'art. 28 comma 1;
- Legge Regionale 25/06/1999 n. 12 e ss.mm.ii;
- Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368 e ss.mm.ii;
- Il vigente Regolamento comunale disciplinante le fiere e mercati;

Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

per quanto indicato in premessa

## **DETERMINA**

1) di considerare quanto precede quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.;

2) di approvare:

- gli esiti dell'istruttoria delle comunicazioni, come sopra puntualmente descritti, e che detta istruttoria forma parte integrante del presente dispositivo;
- gli elenchi delle verifiche da effettuare entro il 30/06/2021 ai fini del rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche di mercati, fiere, posteggi isolati e chioschi, mercato del contadino come da tabelle allegate parte integrante alla presente determinazione;

3) di proseguire negli accertamenti previsti consistenti nella regolarità contributiva e nelle verifiche di effettiva iscrizione quali imprese attive ai registri camerali, laddove necessario, procedendo poi al rilascio delle concessioni rinnovate al 31/12/2032, nei casi di riscontro positivo di tutti i requisiti richiesti, come da disposizioni della presente procedura e disposizioni regolanti in generale l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

#### 4) di stabilire:

- che in tutti i casi in cui l'assegnazione sia condizionata dagli accertamenti di cui all'art. 71 predetto o all'esito favorevole del DURC (a partire dal 1 luglio 2021), qualora detti accertamenti od esiti siano negativi, non si procederà all'assegnazione delle concessioni di posteggio a detti richiedenti;
- che per i casi di accertamenti ancora in corso inerenti il requisito previsto dall'art. 71 comma 1 lett. f) del D.lgs 59/2010 con riferimento alla normativa oggi vigente in materia antimafia, qualora la Prefettura competente non dia riscontro alle verifiche richieste, le concessioni saranno considerate rinnovabili, fatte salve eventuali successive comunicazioni inibitorie;

#### 5) di dare atto che in base alle linee guida nazionali e regionali in premessa citate:

- la verifica della regolarità contributiva, e dell'avvenuta iscrizione quale impresa attiva ai registri camerali è effettuata a partire dal 1° luglio 2021 e che l'esito negativo comporterà il mancato rinnovo dell'autorizzazione/concessione;
- che a conclusione delle verifiche effettuate sulla regolarità contributiva e l'effettiva iscrizione, quale impresa attiva ai registri camerali, cioè non già ad oggi verificati positivamente, e con apposita successiva determina dirigenziale sarà approvato l'elenco delle concessioni rinnovate e di quelle non rinnovate, che sarà pubblicato all'Albo Pretorio online;

#### 6) di dare atto, inoltre,

- che i contratti di affitto d'azienda, in corso di validità, si riferiscono ai titoli autorizzativi in scadenza e saranno validi limitatamente al periodo di efficacia degli stessi;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- che le concessioni agli aventi diritto saranno rinnovate per dodici anni nel rispetto della normativa vigente;
- che, dovrà essere riconsegnata la concessione scaduta se cartacea;

#### 7) di prendere atto

- della proroga operante automaticamente in forza dell'art.26 bis della legge 21 maggio 2021 n.69 di conversione del decreto legge n.41/2021 in base al quale alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista;

8) di comunicare ai diretti interessati il presente provvedimento attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia e all'Albo Pretorio online, considerandosi in tal senso assolti gli obblighi di informativa di cui all'art. 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati, in considerazione del fatto che il numero dei destinatari renderebbe eccessivamente gravosa la comunicazione personale;

9) che il presente atto non comporta, in questa fase, né impegni di spesa né diminuzione d'entrata.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna sezione di Parma nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

L'unità Organizzativa competente è l'U.O.C. Attività Economiche – V. Emilia S. Pietro n. 12, terzo piano. Il Funzionario addetto a tale ufficio è la Dr.ssa Irene Licciardello – tel. 0522-456552. Gli orari di ricevimento, previo appuntamento, sono i seguenti: martedì – mercoledì - venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e martedì pomeriggio dalle 15 alle 17.

email: [commerciosuolopubblico@comune.re.it](mailto:commerciosuolopubblico@comune.re.it)

pec: [comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it](mailto:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
DR.SSA LORENA BELLI